

**REGOLAMENTO  
PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE LISTE UNIVERSITARIE**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	13.7.2012
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	2.10.2012
DECRETO RETTORALE	1099/2012 dd. 8.10.2012
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio di Staff Organi Accademici e Collegiali (coordinamento istruzione) Sez. Pianificazione, Controllo e Bilancio

Data ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2012	<i>a cura dell'Ufficio di Staff Affari Generali e documentali</i>
--	---

#### Articolo 1

1. A tutela della partecipazione democratica e del pluralismo è garantito un contributo annuo all'attività d'informazione politica universitaria delle liste rappresentate nel Consiglio degli Studenti, imputato sui fondi stanziati dall'Ateneo per le attività culturali degli studenti.

#### Articolo 2

1. A ogni lista è assegnata una quota base di 250 euro.
2. A ogni lista vengono altresì assegnati 10 euro per ogni seggio coperto nel Consiglio degli Studenti.
3. La quota attribuita alle liste in base al numero di seggi non può comunque superare i 500 euro.

#### Articolo 3

1. L'assegnazione può essere impiegata per spese di informazione politica universitaria, che si configurino nelle seguenti tipologie:
  - a) spese tipografiche e di copisteria;
  - b) spese di attività aggregativa rivolta a studenti e dottorandi, purché posta in un contesto di dibattito e informazione politica universitaria presso le sedi universitarie.
2. I fondi assegnati ai sensi del presente regolamento, esclusi quelli cui si fa riferimento all'articolo 5, possono essere altresì utilizzati dalle liste per contribuire al finanziamento dell'organizzazione di iniziative che abbiamo già ricevuto altro finanziamento dal Consiglio degli Studenti ai sensi del regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti, fermi restando tutti gli obblighi di rendicontazione in detto regolamento previsti.
3. Le attività devono essere in ogni caso di ambito universitario e svolgersi nel rispetto dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, della legislazione italiana e dei principi democratici della Costituzione Italiana.

#### Articolo 4

1. Le liste designano un delegato, tra gli studenti e i dottorandi iscritti all'Università degli studi di Trieste, quale responsabile nei confronti dell'Università e dei terzi per quanto attiene alla regolare esecuzione delle attività, alle richieste d'erogazione e all'uso dei fondi.

2. Le liste designano altresì similmente un supplente, che sostituisca il delegato in caso d'impedimento.

#### Articolo 5

1. Le liste in cui vi è almeno un candidato eletto nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste ricevono un'assegnazione ulteriore rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, pari a 100 € per ogni Consigliere di Amministrazione eletto.

2. Tale assegnazione può essere usata esclusivamente per coprire in misura totale o parziale i costi di un'eventuale assicurazione sulla responsabilità civile per le delibere approvate in Consiglio di Amministrazione per gli eletti in tale organo.

#### Articolo 6

1. I finanziamenti sono erogati al delegato dall'ufficio di Ateneo competente, in base alla documentazione delle spese già sostenute e nei limiti dell'assegnazione spettante alla lista.

2. Per le piccole spese non eccedenti singolarmente 15,00 euro, e nel limite massimo di 150,00 euro complessivi, il delegato sarà esentato sotto sua personale responsabilità dall'obbligo di fatturazione, fermo restando l'obbligo di documentazione.

3. Possono essere, inoltre, concessi anticipi in base a specifica e dettagliata richiesta del delegato stesso da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di svolgimento delle attività unitamente ad una breve relazione illustrativa dell'attività ed ai preventivi di spesa.

4. Gli anticipi comportano l'obbligo di rendicontazione delle spese e la restituzione della somma eventualmente non utilizzata entro 15 giorni lavorativi dalla conclusione dell'attività.

5. L'assegnazione annua è operata contestualmente all'assegnazione per le attività culturali e sociali degli studenti.

6. I fondi sono imputati al capitolo di bilancio per le attività degli studenti.

7. Le attività annue devono essere svolte entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono.

8. Il finanziamento sarà revocato per le parti non espletate.

#### Articolo 7

1. Le liste universitarie sono parificate a ogni effetto alle prescrizioni stabilite dal "Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti" per le associazioni e per i gruppi studenteschi, ove applicabili, e pertanto si rinvia al suddetto regolamento.

2. Le liste universitarie sono, comunque, esentate dall'obbligo di presentare le firme necessarie per concorrere al finanziamento.

#### Articolo 8

1. Alle liste universitarie non possono essere assegnati per ogni annualità importi superiori a 2.900 euro, inclusivi complessivamente dell'assegnazione disciplinata dal presente regolamento e dal "Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti".

2. Le liste universitarie devono rendicontare le modalità, con cui hanno speso il contributo annuo per l'attività d'informazione politica universitaria, secondo le stesse indicazioni stabilite dal "Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti" per le associazioni e i gruppi.

3. È fatto obbligo alle liste di esporre pubblicamente il suddetto rendiconto.

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, Statuto il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.